

Nota informativa

Concessione di contributi a sostegno di progetti per l'imprenditoria giovanile (Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, art. 20, co. 3 e 4)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per il sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui:

- alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, art. 20, co. 3 e 4
- al DPR n. 16 marzo 2015 n. 55/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile) come modificato da ultimo con DPR n. 07/06/2017 n. 0122/Pres., di seguito Regolamento
- alla legge regionale 12 aprile 2017 n. 6 Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) e titolare trattamento dei dati

E' la Camera di Commercio di Pordenone (soggetto gestore) competente per territorio, di cui la Regione FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pordenone competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento dell'ente camerale. I regolamenti sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Pordenone www.pn.camcom.it

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

<u>Responsabile del procedimento</u>			
CCIAA DI PORDENONE		CINZIA PIVA (Sostituto Cristina Biasizzo)	
<u>Responsabile dell'istruttoria</u>			
	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI PORDENONE	CRISTINA BIASIZZO	0434-381224	contributi@pn.camcom.it
	DILIA GARDELLA	0434-381237	
<u>Titolare potere sostitutivo (a norma dell'art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/90)</u>			
CCIAA DI PORDENONE		CRISTIANA BASSO	

Termini

La graduatoria su base provinciale è approvata dal soggetto gestore entro **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle domande ed è pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Pordenone (art. 13 c. 1 del Regolamento).

Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore (art. 17 c. 1 del Regolamento).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini:

- assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli artt. 12, commi 3 e 16, c. 13, del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 12, c. 4, del Regolamento).

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **18 mesi** decorrenti dalla **data di ricevimento del provvedimento di concessione (art. 15, c. 1, del Regolamento)**. È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

Obblighi

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute agli obblighi previsti dall'art. 20 del Regolamento, in particolare:

- Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sotto elencati obblighi nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale.

- Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22:

a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), n. 1): nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Ispezioni e controlli

Il Soggetto Gestore:

- in qualsiasi momento può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo - art. 19 del Regolamento

Il provvedimento di concessione del contributo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- b) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 13;
- c) nel caso di cui all'articolo 16, comma 14;
- d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore ai limiti minimi di cui all'articolo 7, comma 2;
- e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;
- f) nei casi di cui all'articolo 20, comma 9.

Fondi

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento citato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.